

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

XLVI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 MARZO 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ERMINI

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	575
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):	
Sistemazione del personale di scuole d'arte trasformate in istituti d'arte ed altre norme sugli istituti di istruzione artistica (<i>Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato</i>) (1924)	575
PRESIDENTE	575, 576, 577
RACCHETTI, <i>Relatore</i>	576, 577
SERONI	577
BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	577
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Concessione di un contributo straordinario e aumento dell'assegno ordinario a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei (<i>Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato</i>) (2036)	577
PRESIDENTE	577, 578
BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	578
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	578

La seduta inizia alle 9,45.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Bertè e Reale Giuseppe.

Seguito della discussione del disegno di legge: Sistemazione del personale di scuole d'arte trasformate in istituti d'arte ed altre norme sugli istituti d'istruzione artistica (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (1924).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1924, concernente la sistemazione del personale di scuole d'arte trasformate in istituti d'arte ed altre norme sugli istituti di istruzione artistica, che è già stato approvato dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 2 dicembre 1964.

Rammento che nella seduta precedente la Commissione aveva approvato, senza modificazioni, gli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del provvedimento, accantonando l'articolo 2 in attesa che il Governo reperisse ulteriori elementi di giudizio al riguardo.

Dà lettura dell'articolo 9.

ART. 9.

Con le medesime condizioni e modalità previste per il personale insegnante di ruolo dagli articoli precedenti, il personale insegnante di ruolo speciale transitorio e il personale direttivo ed insegnante appartenente a ruoli di Scuola d'arte di primo grado o a

ruoli di Scuola d'arte non classificata, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia prestato servizio per almeno un quinquennio negli Istituti e Scuole d'arte, con qualifica non inferiore a « distinto », è inquadrato in posti corrispondenti o affini di Istituti o Scuole d'arte che rimangano vacanti dopo l'inquadramento del personale direttivo e insegnante di ruolo. Alle condizioni predette sono parimenti inquadrati gli assistenti di ruolo alla direzione che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato servizio di insegnante per almeno un quinquennio con qualifica non inferiore a « distinto ».

RACCHETTI, Relatore. Desidero soltanto chiarire una cosa. Questo articolo è stato introdotto per sistemare alcune situazioni particolari che si sono andate creando per il fatto che non esiste un identico ordinamento per tutte le scuole d'arte, avendo ognuna di esse una propria pianta organica ed un proprio statuto.

L'approvazione di questo articolo porterà perciò alla sistemazione di un personale che altrimenti non potrebbe essere inquadrato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 9.

(È approvato).

Do lettura degli articoli 10 e 11 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 10.

Le cattedre ed i posti di insegnamento che si siano resi disponibili negli Istituti d'arte per effetto di revisioni di piante organiche intervenute alla data di entrata in vigore della presente legge, o che interverranno entro un anno dalla data medesima, sono conferiti con le modalità previste dal precedente articolo 7 agli insegnanti non di ruolo in servizio in detti Istituti.

(È approvato).

ART. 11.

Gli aiuti di laboratorio e i tecnici di ruolo degli Istituti e Scuole d'arte che svolgono mansioni identiche o corrispondenti a quelle di insegnante d'arte applicata, sono inquadrati, a domanda, nel ruolo di insegnante d'arte applicata previo esame consistente in una prova pratica.

Dopo l'inquadramento di cui al precedente comma, il personale non di ruolo in servizio da almeno cinque anni, con qualifica non inferiore a « distinto », che svolga mansioni

identiche o corrispondenti a quelle di insegnante d'arte applicata, è anch'esso inquadrato nei ruoli di insegnante d'arte applicata a seguito di concorso per titolo ed esami consistenti in una prova pratica.

Al predetto personale si applicano le norme dell'articolo 2 della presente legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 12.

ART. 12.

Ad ogni Istituto o Scuola è assegnato un segretario economico, che sovrintende ai servizi amministrativi e contabili; quando la popolazione scolastica dell'Istituto superi le seicento unità viene assegnato un secondo segretario economico. I servizi amministrativi e contabili sono assegnati al segretario economico più anziano in ruolo.

Ad ogni Istituto o Scuola d'arte sono assegnati due applicati di segreteria per i servizi di segreteria e di magazzino; quando la popolazione scolastica superi le cento unità è assegnato un altro applicato per ciascun gruppo di 200 alunni o frazione superiore a 100; qualora l'Istituto o Scuola sia costituito da più sezioni è inoltre assegnato un applicato per ogni gruppo di 4 sezioni, successive alle prime 4, a cominciare dalla prima di ciascun gruppo.

Ad ogni Istituto o Scuola sono assegnati due bidelli per i servizi generali; quando la popolazione scolastica superi le 200 unità è assegnato un altro bidello per ciascun gruppo di 100 alunni o frazioni superiori a 50; è inoltre assegnato un bidello per i servizi di ciascuna sezione.

Agli Istituti d'arte presso i quali funzionano corsi di magistero o corsi superiori d'arte applicata è assegnato un altro bidello in aggiunta ai precedenti.

Quando l'Istituto o Scuola funziona in due o più edifici dello stesso capoluogo viene assegnato, in aggiunta ai bidelli previsti dai precedenti commi, un bidello per i servizi generali di ciascuna succursale; se l'Istituto o Scuola funziona in due o più edifici esistenti in Comuni diversi, viene anche assegnato un applicato per i servizi di segreteria di ciascuna sede distaccata.

I segretari economici appartenenti al ruolo ad esaurimento di cui alla tabella *D* annessa alla legge 9 aprile 1962, n. 163 ed i segretari economici collocati nel ruolo aggiunto possono essere inquadrati nel ruolo della carriera di concetto di cui alla tabella *A* annessa alla legge medesima, previo esito favorevole di

esame-colloquio bandito in conformità dell'articolo 11 della legge stessa, venendo quindi assegnati alla qualifica spettante in base all'anzianità maturata nel ruolo di provenienza in conformità di quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 12 della suddetta legge 9 aprile 1962, n. 163.

Il personale di ruolo o di ruolo aggiunto, che alla data di entrata in vigore della presente legge risulti in eccedenza rispetto alla dotazione organica complessiva degli Istituti o Scuole d'arte, può essere mantenuto in servizio in soprannumero da riassorbire con le prime vacanze che si formeranno nella dotazione complessiva medesima per cessazioni dal servizio o per istituzione di nuovi posti di ruolo.

SERONI. Se il Relatore dice che va bene, siamo d'accordo per quanto ci sia difficile penetrare a fondo in un simile ginepraio.

RACCHETTI, *Relatore*. I dettagli di cui all'articolo, sono stati voluti dal Ministero del tesoro, stante il fatto che esistono situazioni diverse da Istituto ad Istituto, per quanto concerne il personale insegnante.

PRESIDENTE. Le faccio osservare, onorevole Relatore, a proposito di tale articolo 12, che io ritengo che il Parlamento non abbia competenza specifica ad esaminare questioni di dettaglio di tal genere. Quindi, consento con l'onorevole Seroni quando dice: « se va bene al Relatore... ». Il rischio che corriamo è quello di occuparci in sede legislativa, di materia sulle quali il Parlamento, come organo politico, non ha specifica competenza; e che dovrebbero essere proprie dell'attività dell'Esecutivo.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Questo discorso bisognerebbe farlo al Ministero del tesoro che ha voluto tale specificazione...

PRESIDENTE. Sì, certo. Sappiamo benissimo che i vari Ministeri sono soggetti ad esigenze che il Ministero del tesoro avanza, e non voglio dire che lo faccia per scaricarsi di responsabilità...

Comunque, pongo in votazione l'articolo 12.

(È approvato).

Do nuovamente lettura dell'articolo 2, accantonato nella seduta precedente.

ART. 2.

Gli insegnanti che risultino in eccedenza rispetto al numero dei posti previsto dalla pianta organica dell'Istituto, sono inquadrati in soprannumero ed assegnati a posti corrispondenti o affini, vacanti in altri Istituti

d'arte, ovvero a posti di scuola media annessa ad Istituto o Scuola d'arte.

L'affinità fra le cattedre e fra i posti è dichiarata dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere della competente Sezione del Consiglio superiore delle antichità e belle arti.

RACCHETTI, *Relatore*. Questo articolo non era nel testo originario, è stato introdotto dal Senato. Bisogna dire che, sul piano generale nazionale non è che i posti non esistono, tutt'altro. Abbiamo 1.462 posti di organico con 398 titolari, il che vuol dire che ben 1.064 posti sono vacanti. Sul piano nazionale quindi questo articolo non avrebbe significato alcuno. Il vero motivo ispiratore è questo invece: premesso che non esiste una pianta organica nazionale per ogni sede, si vuole evitare che vecchi insegnanti che ormai risiedono da diversi anni in una determinata sede vengono trasferiti, tenendo anche conto del fatto che stiamo trattando di un tipo di scuola del tutto particolare, per cui i trasferimenti potrebbero sovente interessare zone molto lontane.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Questa legge è attesa sin dal 1959, penso perciò che sarebbe bene portare finalmente a fondo la questione. Nelle scuole trasformate in istituti d'arte, alcuni insegnanti hanno intanto ottenuto il trasferimento non essendo il posto regolarmente occupato dal titolare; ora succede che insegnanti che da 20 anni insegnano in una determinata sede, tutto ad un tratto si vedono sostituiti dai nuovi arrivati. Penso che — ad una simile situazione di fatto — non siano necessari dei commenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo straordinario e aumento dell'assegno ordinario a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (2036).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2036 concernente la concessione di un contributo straordinario e l'aumento dell'assegno ordinario all'Accademia nazionale dei Lincei, già approvato dal Senato.

Comunico che la V Commissione ha espresso, in data 3 marzo 1964, parere favorevole.

Sostituendomi al relatore, onorevole Marangone, informo la Commissione che il disegno di legge prevede un aumento di stanziamenti a favore della Accademia nazionale dei Lincei. Non mi dilungo nei particolari, essendo evidenti sia l'utilità del provvedimento che la necessità di approvarlo senza indugio.

Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole all'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Do lettura dei tre articoli del disegno di legge che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1

All'Accademia nazionale dei Lincei è concesso un contributo straordinario di lire 71.586.000.

(È approvato).

ART. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1965 l'assegno annuo dovuto all'Accademia nazionale dei Lincei viene elevato da lire 100.000.000 a lire 250.000.000.

(È approvato).

ART. 3.

Alla spesa derivante dall'attuazione del precedente articolo 1 si provvede, in deroga a quanto disposto dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64, mediante riduzione dello stanziamento di parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64, destinato a sopperire ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Alla spesa derivante dall'attuazione del precedente articolo 2 si provvede con quota parte delle maggiori entrate recate dalla legge 3 novembre 1964, n. 1190, concernente variazioni delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui provvedimenti approvati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione segreta.

Disegno di legge: « Sistemazione del personale di scuole d'arte trasformate in istituti d'arte ed altre norme sugli istituti di istruzione artistica (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (1924).

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	21
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Concessione di un contributo straordinario e aumento dell'assegno ordinario a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei » (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (2036).

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Berlinguer Luigi, Borghi, Buzzi, Dall'Arnellina, De Zan, Di Lorenzo, Ermini, Finocchiario, Giomo, Giugni Lattari Jole, Illuminati, Leone Raffaele, Levi Arian Giorgina, Malagugini, Marangone, Nicolazzi, Picciotto, Pizalis, Racchetti, Rampa, Romanato, Scionti, Seroni, Titomanlio Vittoria e Valitutti.

Sono in congedo: Bertè e Reale Giuseppe.

La seduta termina alle ore 10,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO